



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 229	di data 16/12/22

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL SOVRACANONE RIVIERASCO EX ART. 53 R.D. 1775/1933 RIFERITO ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI PONTE CORNICCHIO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 19 MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.610,44.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è stato riconosciuto quale Comune rivierasco in relazione alla concessione di derivazione a scopo idroelettrico sul torrente Fersina – Impianto Ponte Cornicchio ai sensi dell'art. 52 del R.D. 1775/1933 modificato dalla legge 959/1953;

premessi, inoltre, che, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1775/1933, è riconosciuto ai Comuni rivieraschi un sovracanone di concessione per le derivazioni d'acqua;

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energia della PAT (APRIE) n. 3106 del 30 marzo 2022 inerente l'impianto idroelettrico di Ponte Cornicchio, di proprietà della Dolomiti Energia Holding S.p.a., che prevede la rideterminazione della portata e della potenza nominale media di concessione a seguito dell'obbligo del rilascio del Deflusso minimo vitale ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2378 d.d. 18 dicembre 2015 e s.m.;

atteso che la determinazione citata stabilisce, tra l'altro, che la rideterminazione della potenza nominale media dell'impianto, che passa da 651,82 KW a 505,94 KW, ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017 anche sui sovracannoni dovuti al Comune rivierasco di Trento;

vista la nota di data 10 giugno 2022, assunta a prot. Comune di Trento n. 165120 di data 13.06.2022 con la quale la società Dolomiti Holding Energia S.p.a. ha comunicato, in applicazione delle disposizioni contenute nella determinazione del Dirigente dell'APRIE sopra citata, la rideterminazione della quota di sovracanone spettante al Comune relativamente all'impianto di Ponte Cornicchio evidenziando che per il periodo 1 gennaio 2017 - 19 maggio 2022, sono state versate dalla società maggiori somme per un importo totale di euro 4.561,31 che dovranno essere restituite, incrementandole di interessi calcolati dal 1 gennaio 2017 per Euro 49,13;

atteso che Dolomiti Energia Holding S.p.a. ha precisato di avvalersi della possibilità di recuperare tale credito a suo favore in occasione del pagamento di quanto dovuto al Comune a titolo di sovracanone per il corrente anno 2022 e dei futuri pagamenti fino a concorrenza del dovuto;

atteso che si è provveduto a verificare gli importi dichiarati pagati da Dolomiti Energia Holding S.p.a per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 19 maggio 2022, a titolo di sovracannoni rivieraschi;

pagina 1/3

ritenuto di dover provvedere alla restituzione della maggior quota incassata come definita a seguito di rideterminazione e, per economicità del procedimento amministrativo e in quanto compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio, di procedere con la restituzione del dovuto in un'unica soluzione per un importo totale di euro 4.610,44;

dato atto che l'importo spettante al Comune di Trento nel corrente anno 2022 a titolo di sovracanone, come indicato nelle sopra citate note di Dolomiti Energia Holding S.p.a. ammonta ad Euro 3.074,66;

atteso che Dolomiti Energia Holding Spa non procederà al pagamento al Comune di Trento nel corrente anno 2022 del sovracanone rivierasco pari a Euro 3.074.66, trattenendo l'intero importo a parziale copertura della somma dovuta dal Comune di Trento;

ritenuto, pertanto, di accertare l'importo di Euro 3.074,66, imputando l'entrata al cap. 30083 (Proventi da concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice) del centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024;

atteso che si rende necessario impegnare l'importo di euro 4.610,44 imputando la spesa al capitolo 162 (Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) del centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, e procedere in fase di liquidazione a trattenere la somma di Euro 3.074,66 incassandola sul capitolo di entrata sopra citato, ai fini di una corretta contabilizzazione dell'entrata;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n.18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - Prot. C_L378|S005|
306169/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali

determina

1. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, della rideterminazione del sovracanone rivierasco, ex art. 53 R.D. 1775/1933, relativo all'impianto idroelettrico di Ponte Cornicchio, con effetto dal 01.01.2017, nei termini di cui alle comunicazioni della società Dolomiti Energia Holding S.p.a. citate in premessa;
2. di dare atto che, a seguito della rideterminazione del sovracanone rivierasco, il Comune di Trento risulta debitore nei confronti di Dolomiti Energia Holding S.p.a. per un importo complessivo di Euro 4.610,44;
3. di dare atto che il sovracanone per l'annualità 2022 e conguagli determinato da Dolomiti Energia Holding S.p.a. è pari ad euro 3.074,66 e che la società non procederà alla liquidazione di tale somma trattenendola a parziale copertura di quanto dovuto dal Comune di Trento come indicato al punto 2;
4. di accertare, conseguentemente, l'importo di Euro 3.074,66 imputando l'entrata al cap. 30083 (Proventi da concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di forza motrice) del centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, dando atto che detta entrata risulta esigibile entro il 31.12.2022;
5. di impegnare e liquidare l'importo di euro 4.610,44 a favore di Dolomiti Energia Holding S.p.a. con imputazione della spesa al capitolo 162 (Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso) del centro gestore 13.01, con riferimento all'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, dando atto che detta spesa risulta esigibile entro il 31.12.2022, provvedendo in fase di liquidazione a trattenere la somma di euro 3.074,66 al fine della contabilizzazione di quanto dovuto per l'annualità 2022, imputandola come indicato al punto 4.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16/12/22

pagina 3/3



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 229

di data 16/12/22

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL SOVRACANONE RIVIERASCO EX ART. 53 R.D. 1775/1933 RIFERITO ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI PONTE CORNICCHIO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 19 MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.610,44.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01111.09.00162	U.1.09.99.05.001	5001			4.610,44	"	112825 (9913006)
E		2022	30100.03.30083	E.3.01.03.01.003	5001			3.074,66	"	277066 (9915609)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 dicembre 2022

